



*Commissione Tributaria Provinciale
Di Perugia*

Al Presidente

osserva:

l'art. 16, comma 4, del D.L. 23-10-2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17-12-2018 n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del d.l. 19-5-2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17-7-2020 n. 77 recita:

4. *La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **puo'** avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonche' dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **puo'** essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza."*

Sulla scorta di siffatta normativa deve quindi ritenersi che:

- a)- l'udienza a distanza può essere disposta dai giudici (da intendersi quali Presidenti dei collegi e giudici monocratici) per singole o tipologie di controversie sulla base di criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni Tributarie;
- b)- l'udienza a distanza può essere chiesta dalle parti processuali con le modalità sopra indicate;
- c)- occorre quindi che vi sia istanza di parte;

c)- teoricamente tutti i soggetti del processo tributario possono trovarsi in luoghi diversi, ancorché sia difficilmente ipotizzabile la remotizzazione del segretario d'udienza, almeno nella forma "pura" dell'udienza a distanza.

In questo quadro è intervenuto l'art. 27 del D.L. 28-10-2020 n. 137, che giova riportare:

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

Ulteriori elementi che si traggono dalla normativa emergenziale -quindi eccezionale-, nel caso che ricorrano i presupposti di pericolo per l'incolumità pubblica o limiti alla circolazione sono i seguenti:

1)- la sussistenza dello stato emergenziale non obbliga alla trattazione da remoto, ma consente la trattazione stessa, che, infatti, deve essere autorizzata dal Presidente della Commissione Tributaria;

2)- il comma 2° pone, infatti, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, concernente quindi le sole udienze fissate per la trattazione in udienza pubblica, che passano in decisione allo stato degli atti, salvo l'insistenza di una delle parti nel qual caso, ove non sia possibile procedere con collegamento da remoto, si procede a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla norma, con concessione dei termini o rinvio a nuovo ruolo e possibilità di prevedere ancora trattazione scritta.

Nell'ulteriore quadro così delineato è intervenuto il decreto 11 novembre 2020 n. 46 del Direttore Generale delle Finanze, che esplicitamente (art. 1) è attuativo sia dell'art. 16, comma 4, del D.L. n. 119/2018, sia dell'art. 27 del d.l. n. 137/2020. Detto decreto disciplina le modalità di collegamento da remoto ed in videoconferenza, individuando all'uopo il programma informatico *Skype for Business*. A questo ha fatto seguito il prot. n. 6265 del 13 novembre 2020 con il quale sono state trasmesse le linee guida tecnico-operative.

Ne consegue che oggi -salvi i limiti di operatività dell'Ufficio- sono possibili le udienze a distanza con collegamento da remoto con le modalità "ufficiali" tramite *Skype for Business*

Tutto quanto sopra premesso e richiamati i propri provvedimenti adottati.

sentita la Direttrice della segreteria in ordine alla disponibilità degli strumenti informatici necessari;

ritenuto opportuno e necessario non paralizzare l'attività della Commissione;

reputato che le udienze in presenza non appaiono oggi praticabili, attese le limitazioni agli spostamenti e la consistenza dei dati epidemiologici, rientrando la Regione Umbria nella "zona arancione" di cui al DPCM del 3 novembre 2020 e all'ordinanza del Ministero della salute del 10 novembre 2020;

dispone

nel seguente modo, fino alla cessazione dello stato di emergenza o diversa normativa

1)- Autorizza in linea generale lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 ed ai sensi dell'art. 27, comma 1°, D. L. n. 137/2020, attraverso la piattaforma *Skype for Business* e secondo le modalità tecniche di cui al decreto del Direttore generale delle Finanze del 11 novembre 2020 ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri, su istanza di parte:

a)- ricorsi che presentano questioni nuove o complesse;

b)- necessità di chiarimenti da parte del collegio o dei difensori;

c)- domicilio dei difensori in Province diverse da quella di ubicazione dell'Ufficio;

d)- rilievo economico superiore ad € 50.000,00, comprensivi di imponibile, sanzioni ed interessi.

La valutazione in proposito è affidata al Presidente del Collegio, anche su proposta del relatore.

Il presente decreto e la decisione del collegio o del suo Presidente di procedere al collegamento da remoto saranno comunicati secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 27 D. L. n. 137/2020, 1° comma.

Quando la discussione della causa ha luogo da remoto, il segretario dà atto a verbale di trovarsi presso la sede dell'Ufficio della Commissione, delle modalità con cui accerta l'identità dei partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

2)- Fino alla cessazione dello stato di emergenza, tutte le camere di consiglio, comprese quelle di cui al successivo punto 3), potranno continuare ad essere tenute con le modalità già previste dal decreto di questo Presidente n. 73 del 3 novembre 2020, dandosene atto con le modalità oggi in vigore, giusta le disposizioni impartite con decreto di questo Presidente in data 3 novembre 2020 n. 73 sulla scorta delle linee guida fornite dal CPGT con delibera 1230 del 10 novembre 2020;

3)- Le controversie fissate per la discussione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, conformemente a quanto già stabilito con il citato decreto n. 73 del 3 novembre 2020.

Nel caso che una delle parti insista per la discussione, con le modalità di cui al comma 2° dell'art. 27 D.L. n. 137/2020, i Presidenti del Collegio od il Collegio, in camera di consiglio, dispongono il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in udienza a distanza, ove ricorrano i presupposti di cui al punto 1, altrimenti dispongono la trattazione scritta con le modalità di cui al citato comma 2° dell'art. 27 D.L. n. 137/2020.

4)- Rimangono comunque ferme le disposizioni circa lo svolgimento delle udienze in presenza, ove dovessero in prosieguo essere tenute, ai sensi del decreto di questo Presidente del 3 novembre 2020.

Con riserva di eventuali modifiche, si comunichi a tutti i Giudici della Commissione, al personale amministrativo, al sig. Presidente della CTR dell'Umbria, agli Enti impositori, al CPGT, nonché agli Ordini professionali interessati.

Gli Ordini professionali e gli Enti impositori sono pregati di far pervenire eventuali osservazioni in proposito.

Perugia, lì 30 novembre 2020

IL PRESIDENTE F.F.
dott. Sandro Cossu

